



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2007 (27.03)
(OR. EN)**

7743/07

**PROCIV 52
JAI 151
COTER 32
ENER 102
TRANS 98
TELECOM 37
ATO 58
ECOFIN 134
ENV 168
SAN 54
CHIMIE 9
RECH 88
DENLEG 22
RELEX 194**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Protezione civile"

al: Coreper/Consiglio

n. doc. prec.: 7688/07 PROCIV 51 JAI 147 COTER 28 ENER 101 TRANS 97 TELECOM 35
ATO 55 ECOFIN 131 ENV 165 SAN 51 CHIMIE 8 RECH 86 DENLEG 19
RELEX 189

Oggetto: Adozione delle conclusioni del Consiglio su un programma europeo per la
protezione delle infrastrutture critiche

A seguito della presentazione di una Comunicazione della Commissione su un programma europeo per la protezione¹ delle infrastrutture critiche e di una proposta di direttiva del Consiglio per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorare la loro protezione², il Gruppo "Protezione civile" ha elaborato il progetto di conclusioni del Consiglio riportato in allegato.

¹ 16932/06.

² 16933/06.

Il Gruppo "Protezione civile" suggerisce che il Coreper proponga al Consiglio di adottare, fra i punti "I/A" del suo ordine del giorno, le conclusioni riportate in allegato.

**PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SU UN PROGRAMMA EUROPEO
PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE**³

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

- RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004, in cui si chiedeva alla Commissione di preparare una strategia globale per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche⁴;
- RAMMENTANDO la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2004, dal titolo "La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo"⁵;
- RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 16-17 dicembre 2004⁶, in cui si accoglieva l'intenzione della Commissione di proporre un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO la dichiarazione d'emergenza del Consiglio GAI, del 13 luglio 2005, sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra⁷, in cui si ribadiva l'intenzione di approvare, entro la fine del 2005, un programma europeo sulla protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 giugno 2005, sulla protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo;⁸
- RAMMENTANDO il Libro verde della Commissione del 17 novembre 2005⁹ e le successive consultazioni su un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;
- RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio dell'1-2 dicembre 2005 sui principi di un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche;¹⁰

³ Riserva di esame parlamentare formulata da DK.

⁴ 10679/2/04 REV 2, punto 19.

⁵ 13979/04.

⁶ 16238/1/04 REV 1 punto 28, sesto pallino.

⁷ 11158/1/05 REV 1, punto 6.

⁸ GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 250.

⁹ COM (2005) 576 defin., Bruxelles, 17.11.2006.

¹⁰ 14390/05.

- RAMMENTANDO la comunicazione della Commissione relativa a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche¹¹ e la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.¹²
1. Riconosce che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all'interno dei loro confini nazionali. Tuttavia il Consiglio ritiene che un'azione a livello di Comunità europea apporterà un valore aggiunto sostenendo e integrando le attività degli Stati membri, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo in debito conto le risorse finanziarie a disposizione definite nel quadro finanziario 2007 - 2013. La responsabilità degli Stati membri include, per quanto riguarda le competenze comunitarie esistenti, un'analisi dei rischi e una valutazione delle minacce in relazione a un'infrastruttura critica europea situata nel loro territorio, interfacciando i proprietari/operatori e scambiando informazioni con la Commissione su base sommaria.
 2. Accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Tale procedura dovrebbe basarsi su adeguate definizioni e tenere conto di criteri sia intersettoriali che settoriali, al fine di concentrare le azioni sulle infrastrutture il cui danno o la cui distruzione avrebbe conseguenze critiche. Il Consiglio ritiene in particolare che una siffatta procedura, stabilita nel debito rispetto delle competenze degli Stati membri e della Comunità possa contribuire un valore aggiunto.
 3. I proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee, compreso il settore privato, dovrebbero essere attivamente coinvolti. Essi dovrebbero con varietà di mezzi e dispositivi, comprese misure volontarie, prendere misure adeguate, per proteggere le loro infrastrutture. Queste misure potrebbero essere piani di sicurezza e funzionari di collegamento in materia di sicurezza. I costi per i proprietari e gli operatori relativi all'adozione di tali misure dovrebbero essere proporzionati e ragionevoli.

¹¹ 16932/06.

¹² 16933/06.

4. Sottolinea che bisognerebbe fare il massimo ricorso possibile a raccomandazioni condivisione delle informazioni e scambi di migliori pratiche a livello di CE per promuovere misure volontarie di protezione da parte dei proprietari/operatori delle infrastrutture critiche europee. Il Consiglio esaminerà il valore aggiunto di ulteriori misure per assicurare norme di sicurezza e condizioni concorrenziali comparabili in tutta l'Unione europea. Il Consiglio rileva la necessità di un quadro chiaro e coerente e di evitare ad ogni costo duplicazioni e contraddizioni tra misure, atti o disposizioni diversi.
5. È favorevole all'elaborazione di un piano d'azione per l'attuazione di un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche. Gli Stati membri saranno pienamente coinvolti in tale processo. La cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbe essere trasparente, soprattutto durante la fase preparatoria.
6. Dichiarata che davvero utile si è rivelata la cooperazione, a livello di CE, tra i punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) degli Stati membri, approvata dalle conclusioni del Consiglio del 1°-2 dicembre 2005. Tale cooperazione andrebbe rafforzata mediante la creazione di un gruppo di contatto PIC in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni CE sancite nei trattati.
7. La Commissione e il gruppo di contatto PIC potranno costituire gruppi di esperti a livello di UE per usufruire delle loro conoscenze professionali pratiche. Il mandato di tali gruppi dovrebbe essere chiaramente definito con riguardo alla durata e al merito. I gruppi di esperti avranno un ruolo consultivo e non interferiranno con le competenze e i poteri decisionali degli Stati membri e del Consiglio dell'Unione europea.
8. Qualora, in un qualsiasi gruppo o organo, lo scambio di informazioni sensibili o classificate sia indispensabile per l'attuazione del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, le disposizioni definite dalle procedure e dai regolamenti appropriati dovranno essere rigorosamente rispettate.

9. Incoraggia gli Stati membri a varare ogni azione adeguata per la protezione delle infrastrutture critiche. Il Consiglio riconosce che le azioni attuali da parte degli Stati membri sono condotte attraverso vari strumenti e riserverà particolare attenzione alla questione relativa alle modalità secondo le quali le future misure per la protezione delle infrastrutture critiche europee potranno permettere di proseguire questa impostazione in un quadro comune. Gli Stati membri potranno decidere di accettare l'offerta della Commissione di mettere a disposizione un supporto adeguato per la protezione di infrastrutture critiche e i risultati della ricerca ottenuti a livello di CE o da parte degli Stati membri.

10. Riconosce la dimensione esterna della protezione delle infrastrutture critiche. La cooperazione della CE con i paesi terzi deve rispettare le competenze del Consiglio e della Commissione sancite nei trattati.

11. Proseguirà la discussione sulla comunicazione della Commissione, compreso il piano d'azione, e sulla proposta di direttiva della Commissione nello spirito delle presenti conclusioni.
